

Regolamento per l'acquisto delle azioni di propria emissione

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2025)

**Banca di Ripatransone e del Fermano Credito
Cooperativo – Società Cooperativa**
Sede Legale: corso Vittorio Emanuele II 45, 63065
Ripatransone (AP)
T +39 0735 9191 F +39 0735 91920
banca@ripa.bcc.it www.ripa.bcc.it

PEC bcc.ripatransone@legalmail.it
Cod. Fisc. 00096910443 - Iscrizione Registro Imprese di
Ascoli Piceno n. 00096910443

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo
Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il
coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA
15240741007 - Cod. SDI 9GPHLV. Iscritta all'Albo delle
banche n. 861.50, Cod. ABI: 08769. Iscritta all'Albo delle
società cooperative n. A155893. Aderente al Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al
Fondo Nazionale di Garanzia.



IMPRESA STORICA D'ITALIA

Regolamento per l'acquisto delle azioni di propria emissione

1.- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di utilizzo del Fondo riacquisto azioni proprie (il "Fondo") della Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "Banca") per il riacquisto delle azioni di titolarità dei propri Soci (i "Soci").

2. - Finalità di utilizzo del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di natura prudenziale di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e ss.mm., può disporre, secondo la procedura nel seguito prevista, il riacquisto parziale di azioni possedute dai Soci, nei limiti di capienza del Fondo Riacquisto Azioni Proprie, alimentato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci mediante destinazione allo scopo di parte degli utili distribuibili di esercizio, e nel rispetto del plafond BCE autorizzato per il riacquisto delle azioni proprie.

3.- Limiti operativi al riacquisto in termini di prezzo

Il riacquisto delle azioni proprie non può avvenire per un prezzo superiore al valore nominale e non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato.

4.- Limiti operativi al riacquisto in termini di numero di azioni

Non è consentito alla Banca acquistare da un Socio un numero di azioni tale per cui, per effetto di tale riacquisto di azioni proprie, il Socio venga a detenere una partecipazione inferiore alla soglia minima di possesso azionario eventualmente prevista per l'ingresso nella compagine sociale in ragione del proprio *cluster* di riferimento, come definito, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione.

5. - Modalità di determinazione della capienza del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, entro il mese di maggio ed in base alla disponibilità residua del 'plafond' autorizzato dall'Organo di Vigilanza, dedotti i rimborsi ex art. 15 dello Statuto Sociale già deliberati a favore di eredi di soci ed ex soci, se attuare, nell'anno in corso, un programma di riacquisto di azioni proprie. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di dar corso al programma di riacquisto azioni proprie, la medesima delibera fissa l'entità massima del Fondo che potrà essere utilizzato allo scopo nei limiti delle consistenze dello specifico fondo costituito ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto sociale.

In ogni caso il riacquisto potrà essere effettuato solo nel rispetto del limite riveniente dal minor valore disponibile tra il plafond autorizzato dalla BCE e la consistenza del Fondo previsto dall'art. 21 dello Statuto.

6.- Modalità di presentazione delle domande di riacquisto

Al fine di assicurare massima trasparenza e parità di trattamento nell'esecuzione del programma di riacquisto, il Consiglio di Amministrazione individuerà, con la delibera di cui al precedente punto 5 e ricorrendone i presupposti, un periodo di 30 giorni (il "Periodo di Riacquisto"), nel corso dell'anno solare di riferimento, durante il quale i Soci interessati a conseguire dalla Banca il riacquisto parziale delle azioni da essi possedute dovranno farne domanda su modulo predisposto dalla Banca, in cui sarà indicato il numero di azioni possedute e il numero massimo di quelle che il Socio intenderebbe cedere (la "Proposta"). La proposta di vendita del Socio sarà irrevocabile per i successivi 60 giorni e prevederà

espressamente che il Socio accetti di vendere fino al massimo di azioni indicate nella proposta o, laddove le disponibilità stabilite con la delibera di cui al precedente art. 5 non consentano l'integrale rimborso, un numero inferiore di azioni qualora si renda necessario rideterminarle al fine di assicurare parità di trattamento tra i Soci secondo quanto nel seguito previsto.

L'apertura del 'Periodo di Riacquisto' sarà resa nota mediante pubblicazione nel sito della Banca www.ripa.bcc.it, nella sezione "I Soci".

7.- Criteri di valutazione delle proposte di riacquisto di azioni

Nei 30 giorni successivi allo scadere del termine del Periodo di Riacquisto, la Banca provvederà a determinare, per ciascun Socio che ha formulato la Proposta, il numero di azioni che saranno oggetto di riacquisto. Tale determinazione sarà fatta in proporzione alle azioni offerte in vendita da ciascun Socio, in modo che, tenuto conto delle complessive richieste pervenute nel medesimo Periodo di Riacquisto e della capienza del Fondo, nei limiti stabiliti con la delibera di cui al precedente art. 5, ciò consenta di assicurare il soddisfacimento proporzionale di tutti gli aventi diritto e in tal modo la parità di trattamento tra i Soci.

8.- Requisiti per l'accesso al Fondo

Non potranno essere accettate dalla Banca proposte di riacquisto provenienti da Soci per i quali risulti che i rapporti creditizi non sono stati connotati da correttezza e puntualità nel rispetto delle scadenze e degli impegni contrattualmente assunti e che siano classificati in stato di Inadempienza Probabile o Sofferenza o ad essa collegati.

9. - Criteri di selezione delle azioni oggetto di riacquisto

Nel caso di riacquisto da parte della Banca di azioni di un Socio che abbia acquistato in tempi diversi azioni della Banca, il riacquisto ha ad oggetto le azioni individuate in ordine cronologico decrescente, partendo cioè dalle ultime acquistate/acquisite dal Socio (metodo LIFO), ove possibile.

10.-Comunicazione ai Soci dell'esito della valutazione della Proposta

La Banca darà avviso a ciascun Socio offerente, all'indirizzo risultante dal Libro Soci o all'indirizzo mail dallo stesso indicato, dell'accettazione o del rigetto della Proposta e del quantitativo di azioni offerte che viene accettato in riacquisto entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la determinazione del numero delle azioni che saranno oggetto di riacquisto di cui al punto 7. Il pagamento del prezzo delle azioni avviene entro 20 giorni lavorativi dall'avvenuto invio della comunicazione della Banca al Socio.